

## AGRICOLTURA ED ECONOMIA VERDE

di **LUCA REINA**

### La compartecipazione agraria è compatibile con l'agevolazione PPC

*L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 74/2026, chiarisce che la compartecipazione agraria per colture stagionali non fa perdere i benefici PPC, se l'agricoltore resta attivo e non cede la gestione del fondo.*

La **piccola proprietà contadina (PPC)** costituisce uno strumento tradizionale di sostegno alle imprese agricole di ridotte dimensioni, finalizzato a **garantire la gestione diretta dei terreni e a favorire la continuità dell'attività agricola**. Il regime agevolativo è caratterizzato da un **vincolo quinquennale**, che impone al beneficiario di mantenere la conduzione del fondo per almeno 5 anni. Tale obbligo non ha solo natura formale, ma risponde all'esigenza di evitare fenomeni speculativi, preservare l'unità dei terreni e promuovere investimenti produttivi, contribuendo così alla stabilità economica e alla tutela del territorio.

Nel contesto attuale, la PPC mantiene una funzione strategica, soprattutto nelle aree marginali o soggette a pressione urbanistica, dove la gestione diretta rappresenta un elemento essenziale per la qualità delle produzioni e la resilienza delle aziende agricole. Parallelamente, si è sviluppata l'esigenza di adottare strumenti contrattuali più flessibili, capaci di adattarsi alle esigenze produttive senza compromettere i benefici fiscali.

Tra questi, il **contratto di compartecipazione agraria** si è affermato come soluzione efficace, in particolare per le colture stagionali o a ciclo breve, consentendo una gestione condivisa delle attività. Questo tipo di contratto permette infatti di ripartire rischi, costi e risultati economici tra più soggetti, mantenendo però la titolarità della conduzione in capo al proprietario del fondo. Proprio su questo aspetto si è concentrata la risposta a interpello n. 74/2026 dell'Agenzia delle Entrate, chiamata a chiarire se la stipula di un accordo di compartecipazione durante il quinquennio vincolato possa determinare la perdita delle agevolazioni PPC.

Il caso esaminato riguardava una società agricola qualificata come imprenditore agricolo professionale, intenzionata ad acquistare terreni beneficiando delle agevolazioni fiscali e, successivamente, a stipulare un contratto di compartecipazione per la coltivazione stagionale. Il dubbio interpretativo verteva sulla compatibilità tra tale scelta e l'obbligo di conduzione diretta imposto dalla normativa.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la compartecipazione agraria**, per sua natura, **non comporta una cessione della gestione del fondo**, ma si configura come una forma di collaborazione produttiva. Di conseguenza, la sua stipula **non determina automaticamente la decadenza dai benefici fiscali**, purché il titolare continui a partecipare concretamente alla coltivazione e alla gestione delle attività agricole.

Questo orientamento si inserisce in un quadro interpretativo già delineato in precedenza, secondo cui strumenti come la compartecipazione o i contratti di rete rappresentano forme di conduzione associata compatibili con il requisito della gestione diretta. Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria sottolinea che è fondamentale rispettare tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa e garantire la tracciabilità e verificabilità dei rapporti contrattuali. In particolare, il contratto non deve tradursi in una semplice concessione del terreno a terzi, ma **deve prevedere una reale collaborazione tra le parti**. Il beneficiario delle agevolazioni deve mantenere un ruolo attivo e operativo nella coltivazione, evitando qualsiasi forma di trasferimento integrale, anche temporaneo, della conduzione. In caso contrario, si configurerebbe una situazione analoga all'affitto del fondo, con conseguente perdita dei benefici fiscali, come confermato anche dalla giurisprudenza.

In sintesi, la compartecipazione agraria è compatibile con il regime della PPC a condizione che siano rispettati 3 elementi fondamentali: **la partecipazione effettiva del titolare alle attività agricole, l'assenza di una cessione totale della gestione del terreno e la presenza di una collaborazione produttiva concreta**.